

Allegato "A" all'atto n. 59509/27167 rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. E' costituita la "FONDAZIONE SAN GIULIANO ONLUS".
2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.
3. La Fondazione ha sede legale in Ciserano, via Circonvallazione Sud n. 121 e non ha limiti di durata nel tempo.
4. Il Consiglio di amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Ciserano ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria.
2. Si propone di curare la salute e provvedere all'assistenza materiale e psicologica degli anziani e, più in generale, delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni di disabilità, solitudine, abbandono o disagio economico.
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.
4. Riconosce priorità d'accesso alle persone bisognose segnalate dai servizi sociali degli organismi pubblici competenti.
5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato e incentiva forme di raccordo e collaborazione con ogni ente senza scopo di lucro.

Art. 3 - Attività della Fondazione

1. L'attività istituzionale della Fondazione è rappresentata dalla gestione di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, residenziali, semi residenziali e domiciliari (residenza sanitaria assistenziale - casa di riposo - centro diurno integrato - assistenza domiciliare socio sanitaria ecc.), a beneficio delle persone indicate all'articolo 2.
2. Sono inoltre curate attività direttamente connesse a quella istituzionale e, in particolare:
 - a) servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening,

##

fisioterapia, servizi sperimentali ecc.).

3. La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

- a) di gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;
- b) di promuovere azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;
- c) di gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;
- d) di gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e, in genere di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
- e) di gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie rivolte alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;
- f) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
- g) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;
- h) di sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
- i) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;
- j) il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia degli ospiti;
- k) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale;
- l) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione anziana;
- m) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane nonché il miglioramento continuo del clima organizzativo;
- n) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
- o) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;
- p) di svolgere, sia direttamente sia indirettamente, assistenza domiciliare ad anziani;

#p#

q) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
r) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit, enti pubblici e privati che abbiano i medesimi fini istituzionali.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

5. La Fondazione può svolgere occasionalmente le seguenti attività accessorie e strumentali a quelle istituzionali:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;

b) la formazione e l'aggiornamento continuo di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all'interno della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

c) svolgere attività di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio e del mondo degli anziani;

d) organizzare seminari, convegni, incontri per soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all'interno della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

e) la raccolta fondi e/o contributi, nei termini di legge.

##

6. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.

7. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

8. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione della Carta dei Servizi, per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.

9. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei modi previsti dalla legge regolante i soggetti ONLUS.

10. La Fondazione potrà avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statuari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

11. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie e strumentali per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento dell'attuale consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato da soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale

##

ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del consiglio;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
- c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo statuto;
- e) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali, organizzate e gestite dalla Fondazione stessa.

6. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

9. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 - Membri Partecipanti

Possono essere riconosciuti quali membri partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli enti, anche esteri, che hanno contribuito, dal 2014, su base annuale, pluriennale ovvero anche "una tantum" al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, effettuando un versamento/conferimento non inferiore ad Euro 50.000,00.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

##

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente (facoltativo);
- d) il Comitato Etico (facoltativo);
- e) il Revisore Legale.

Art. 7 - Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 consiglieri così designati:

- n. 1 consigliere è nominato dai Membri Partecipanti;
- n. 2 consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, trenta giorni prima della naturale scadenza, tra soggetti con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Nel caso in cui non fosse presente alcun sostenitore privato, il consigliere deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità di nomina degli altri consiglieri.

2. I consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La carica decorre dalla data d'insediamento e va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere nel corso del mandato, ma rimanesse in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo procederà alla cooptazione dei consiglieri mancanti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.

4. Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve procedere alla sua sostituzione secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3 o 1 a seconda che siano o meno rimasti in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere

#p#

corrisposto un emolumento individuale annuo non superiore ai limiti sanciti dall'art.10, comma 6, lettera c) del Decreto legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, ed eventuali norme successive.

8. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno n. 2 componenti del Consiglio d'amministrazione, come previsto al successivo art.9, comma 3, lett. 1.

Art. 8 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non sono state concluse.

3. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei membri.

Art. 9 - Compiti del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, ispirando la propria azione alla solidarietà, al rispetto dei principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o dalle leggi.

3. In particolare e non in via esclusiva spetta al consiglio:

a. delibera sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;

b. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;

c. delibera la richiesta di contributi e finanziamenti;

d. delibera sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;

e. adotta i regolamenti interni nonché i regolamenti per l'accesso alle prestazioni ed ai servizi oltre alle istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f. predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività

##

- della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g. delibera le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo per l'anno solare;
- i. approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tal contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- j. approva, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione compreso il Presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- k. nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il segretario del Consiglio;
- l. delibera con il voto favorevole di n. 2 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;
- m. nomina eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n. provvede alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o. autorizza il Presidente ad agire e resistere in giudizio.
4. Il Consiglio di amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale dal Segretario del Consiglio, il quale provvede alla tenuta del libro verbali.
7. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
8. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il bilancio dell'esercizio trascorso.

Art. 10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione

##

dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario del Consiglio che partecipa ai lavori senza diritto di voto e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 11 - Presidente - Vice Presidente - funzioni vicarie

1. Il Presidente della Fondazione viene individuato tra i Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole di almeno n. 2 membri.

4. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.

##

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano di età tra quelli nominati.

6. Se manca la figura del Vice Presidente, come, pure in caso di sua assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni del Presidente sono assolte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 12 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità. Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

b. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d. svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e. sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;

f. sovrintendere e vigilare ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;

g. esercitare tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

h. assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della fondazione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

i. dirigere e coordinare ogni attività della Fondazione;

j. redigere la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

#p#

k. ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

l. proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

m. stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

4. Il Presidente può delegare al Direttore e/o ad un altro membro del Consiglio di Amministrazione i compiti previsti nelle lettere precedenti.

Art. 13 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il direttore è un consulente esterno e dura in carica quanto il Consiglio che l'ha nominato, cui spetta determinarne il compenso.

Allo stesso possono essere attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il direttore può essere revocato anticipatamente in caso di inadempienza grave o dolo.

2. Il direttore provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuta preventiva autorizzazione dal Presidente.

3. Il Direttore provvede allo svolgimento dei compiti individuati puntualmente e delegati dal Presidente.

4. Sono altresì di competenza del direttore le seguenti competenze:

- a) verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) firma della corrispondenza corrente;
- c) predisposizione materiale dello schema di bilancio consuntivo;
- d) ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente.

5. Il direttore risponde del suo operato di fronte al Presidente.

Art. 14 - Revisore Legale

1. Il Revisore Legale è nominato dai Membri Partecipanti.

2. Il Revisore Legale deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Al Revisore potrà essere corrisposto un emolumento individuale annuo non superiore ai limiti sanciti dall'art.10, comma 6, lettera c) del Decreto legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, ed eventuali norme successive. Compenso che dovrà essere fissato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore dura in carica cinque esercizi sociali e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Esso scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

##

sua carica.

5. Al Revisore spettano la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione.

6. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 16 - Regolamenti interni

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni del direttore, dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 17 - Comitato etico (facoltativo)

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare il comitato etico, formato da tre a cinque membri, estranei all'amministrazione della Fondazione scelti tra:

- a) persone rappresentative e riconosciute dalla Comunità e/o benemerite;
- b) persone con esperienza nel settore socio sanitario;
- c) persone impegnate nel terzo settore no profit e nel volontariato.

2. Il comitato etico è un organo consultivo e svolge i seguenti compiti:

- a) individua le necessità e fornisce suggerimenti circa i problemi strutturali ed amministrativi della Fondazione;
- b) prende conoscenza di eventuali opere in corso di realizzazione e in programma;
- c) formula proposte e suggerimenti al Consiglio d'amministrazione per il miglioramento della gestione;
- d) formula inoltre proposte e suggerimenti per un'informazione corretta e trasparente degli interventi.

3. Il comitato etico dura in carica fino alla cessazione del Consiglio d'amministrazione che l'ha nominato.

Art. 18 - Scioglimento della Fondazione

1. Se e quando gli scopi statutarî siano esauriti o divenuti

##

impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, nel rispetto dell'art. 10, comma 1) lettera f) del D.Lgs. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Firmato: Maffioletti Pierluigi

Firmato: Pala Ebelinda Antonella

Firmato: Zucchinali Giancarlo

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)